

# ASSOCIAZIONE CULTURALE “TIZIANA VIVE” - ONLUS

Via Cattaneo 3/A – Landriano (PV)

## Statuto

### TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopi Dell'Associazione

#### Articolo 1

Denominazione e durata

L'associazione culturale denominata “TIZIANA VIVE” - ONLUS è una associazione di diritto privato costituita ai sensi del C.c. operante quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'associazione dovrà fare uso, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o della sigla “ONLUS”. L'associazione ha durata illimitata.

#### Articolo 2

Sede

L'associazione culturale “TIZIANA VIVE” - ONLUS ha sede a Landriano, in via Milano 52/A. La variazione della sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica statutaria.

#### Articolo 3

Finalità e scopi dell'associazione

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, intendendo per tali quelli previsti, limitati e regolamentati dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del D.L.gs del 14 novembre 1997, nei settori di cui all'art. 10, con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di: creare, attuare e perseguire progetti che abbiano esclusivamente finalità di solidarietà, sviluppo economico e sociale. In particolare L'associazione persegue l'interesse principale di promozione e protezione dei diritti umani, della loro applicazione nelle relazioni familiari ed extra familiari e in particolare la tutela delle parti più vulnerabili di queste relazioni, ossia le donne e i bambini, contrastando con ogni mezzo la violenza nei loro confronti. Particolare attenzione viene posta anche nei confronti dei bambini vittime di violenza domestica e testimoni di violenze all'interno della famiglia.

L'associazione mira più in generale a rafforzare l'autonomia e l'autodeterminazione degli individui, delle donne in particolare, attraverso finalità di carattere sociale, civile e culturale, ponendosi come obiettivo quello di promuovere il benessere psico-fisico e sociale degli individui, delle donne e delle loro famiglie, all'interno di una comunità multietnica, attraverso l'ascolto, il confronto, l'informazione, l'orientamento, il sostegno sociale, socio-sanitario, psicologico, pedagogico e legale. In particolare le attività di promozione culturale saranno realizzate attraverso attività convegnistico-didattica, di ricerca e comunicazione sui temi dei diritti delle donne e di contrasto della violenza di genere.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione, che nello specifico nasce da amici e familiari di Tiziana, una giovane mamma di 36 anni uccisa il 9 luglio 2013 dal marito, individua nelle donne a rischio o vittime di violenza intrafamiliare il nucleo principale beneficiario delle attività. Tali beneficiari saranno in particolare individuati in:

- donne che manifestano direttamente a medici o a operatori sanitari la necessità di un supporto psicologico/psicoterapeutico dovuto a malessere fisico/psicologico;
- donne segnalate dalle forze dell'ordine o dalle scuole;
- donne segnalate dai servizi sociali comunali;
- donne che si presentano spontaneamente.

Le attività che si intendono realizzare nei confronti dei beneficiari e dei loro familiari riguardano:

- progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa.

Tutte queste attività hanno lo scopo più generale di

- A) Promuovere e sostenere le relazioni familiari ed extra familiari finalizzate alla piena realizzazione degli individui,
- B) Sostenere psicologicamente e legalmente le vittime di violenza, i loro figli e le famiglie attraverso la promozione dell'adozione di un approccio basato sulla giustizia riparativa che affianchi il sistema formale di giustizia, in un'ottica di prevenzione della violenza e costruzione della pace

Queste attività di sostegno relazionale sono organizzate al fine di osservare, comprendere e decifrare le dinamiche familiari e i fattori individuali e relazionali alla base della violenza, al fine di dare il giusto

peso ai segnali di allarme per prevenire atti di violenza e a lungo termine poter elaborare strategie vincenti per ridurre la conflittualità di tali atti. L'associazione mira a identificare i sentimenti di helplessness (nel senso di fragilità e bisogno inespresso) spesso nascosti all'interno delle dinamiche di ruolo nella famiglia o nella coppia. L'associazione mira allo studio dei fenomeni di violenza di genere e al sostegno delle donne, dei figli delle vittime di violenza, delle famiglie delle vittime. Particolare attenzione verrà data ai processi di identificazione, riconoscimento, umanizzazione e possibile riconciliazione con i famigliari degli aggressori e con gli aggressori stessi.

L'associazione intende perseguire questi scopi in collaborazione con altre associazioni, Enti pubblici e privati, Locali, Nazionali e Internazionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.

Le principali attività indicate verranno contestualizzate e sostenute da altre attività finalizzate alla promozione di studi e interventi atti a migliorare la comprensione dei segnali di allarme al fine di prevenire la violenza in generale e di genere in particolare e di Educazione alla parità di genere nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei contesti sociali in cui si svolgono le attività di aggregazione sociale;

## TITOLO II

### Soci

#### Articolo 6 Adesione

Possono aderire all'associazione persone fisiche e associazioni, che siano intenzionate a dare il proprio contributo per il perseguimento degli scopi dell'associazione. Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo insindacabilmente a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- essere eletti alle cariche istituzionali
- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- partecipare all'assemblea generale con diritto di voto.

Gli associati hanno il dovere di:

- pagare la quota associativa;
- rispettare i regolamenti associativi.

La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

L'Associazione promuove una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

#### Articolo 7

##### Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione. Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo anche nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all'escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti. I soci contro ogni provvedimento di esclusione hanno 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

### TITOLO III Organi Sociali

#### Articolo 8 Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

## Articolo 9 Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione. L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno;
- approva il piano annuale delle attività associative;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino di persona tutti gli associati.

Sono valide le convocazioni sia dell'assemblea ordinaria che di quella straordinaria, fatte per telegramma, e-mail, con fax.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione è approvata dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

## Articolo 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è composto di un numero di membri

non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione e il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  - predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;
  - nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
  - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
  - promuovere raccolte di fondi;
  - pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta che il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Sono valide le convocazioni del Consiglio Direttivo, fatte per telegramma, e-mail, fax o con avviso scritto.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

## Articolo 11 Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

## TITOLO IV Patrimonio Sociale

### Articolo 12 Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle quote sociali, da eventuali contributi concessi da Enti pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali e dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

### Articolo 13 Risorse economiche

L'associazione trae le sue risorse economiche da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- proventi da convenzioni con enti pubblici;
- proventi dall'esercizio delle attività istituzionali;
- proventi dall'esercizio di attività connesse;
- proventi da attività di raccolta fondi.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

### Articolo 14 Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'anno successivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 15 Libri dell'associazione

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

#### TITOLO V Scioglimento e liquidazione

##### Articolo 16 Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini a quelle perseguite dall'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190.

#### TITOLO VI Disposizioni generali

##### Articolo 17 Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.